

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**CONTRATTO D'APPALTO****PNRR – “MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action”****SPOKE 2****CUP G43C22001370007****FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA EDC (ELECTRONIC DATA CAPTURE) PER L'INTERROGAZIONE DI DATI PROVENIENTI DA STRUTTURE SATELLITI ADERENTI AL PROGETTO MUSA SPOKE 2, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI****CIG B361BD4588****CUI S80012650158202400042****AGGIUDICATARIO:**, con sede legale in.....**CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.:****IMPORTO NETTO:** € - IVA esclusa

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, Angelo Casertano, nato a Milano il 08.12.1969, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominata *Appaltante*,

DALL'ALTRA

....., con sede legale in, codice fiscale e partita I.V.A., rappresentata da, nato a il, codice fiscale, nella sua qualità di Legale

Rappresentante o Amministratore Delegato della Società come risulta dalla Visura

della Camera di commercio di estratta in data, e depositata agli atti

di questa Amministrazione, qui di seguito denominata *Appaltatore*,

PREMESSO

CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2024 è stato

approvato l'espletamento di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art.

71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di una piattaforma EDC

(Electronic Data Capture) per l'interrogazione di dati provenienti da strutture satelliti

aderenti al progetto MUSA Spoke 2, nel rispetto dei principi di privacy e sicurezza

dei dati, nell'ambito del Progetto PNRR – “MUSA – Multilayered Urban

Sustainability Action” - SPOKE 2 – NextGenerationEU – M4C2 – Investimento 1.5,

“Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell'innovazione” costruzione di “leader

territoriali di R&S”;

CHE con determina del Direttore Generale del - rep...../... -

la gara d'appalto di cui in epigrafe è stata aggiudicata alla Società,

con sede in, codice fiscale e partita IVA, che

ha offerto un importo ribassato pari a euro IVA e oneri di legge

esclusi;

CHE la spesa complessiva IVA inclusa derivante dal presente contratto per

l'affidamento del sopra citato servizio pari ad euro graverà a

carico del progetto U-GOV MUSA_SPOKE2 finanziato dall'Unione europea –

NextGenerationEU;

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince

che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi

accessori;

CHE, come da informazione del rilasciata dalla ‘Banca Dati

Nazionale Unica della documentazione antimafia’ a carico della suindicata

..... e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del d.lgs. 159/2011, non

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del

d.lgs. 159/2011;

oppure

CHE nelle more dell’acquisizione dell’informazione antimafia richiesta

dall’Appaltante (Prot. n._Ingresso_....._.....) nei confronti di

....., ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del

presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

- *(se organico maggiore di 50 dipendenti) CHE, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del*

D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021,

l’Appaltatore ha consegnato, in data, copia dell’ultimo rapporto sulla

situazione del personale, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con

attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità / attestazione della sua

contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri

regionali di parità;

- *(in caso di avvalimento) che l’appaltatore è ricorso all’avvalimento di cui all’art.*

104 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite l’impresa ausiliaria - C.F. la quale,

come da contratto di avvalimento stipulato in data, ha messo a disposizione

dell’appaltatore il requisito (indicare sinteticamente il requisito oggetto

dell’avvalimento) e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

CHE, in ragione delle specificità del servizio oggetto del presente contratto si è

ritenuto di non prevedere, tra i requisiti necessari alla presentazione dell’offerta – i

criteri di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 modificato dalla L. 108/2021 di conversione, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni. Nello specifico, non essendo necessaria per l'esecuzione del servizio di cui in epigrafe l'acquisizione di ulteriore personale dedicato, si è ritenuto - conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 47 del suddetto D.L. - di non richiedere l'impegno ad assicurare quote minime di occupazione giovanile e femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali;

CHE ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, si è proceduto a dare avvio, per ragioni d'urgenza, all'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dal, come risulta da relativo verbale;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati nel contratto ancorché non materialmente acclusi di cui al successivo art. 5, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dalle disposizioni del D.L. 76/20 convertito con modificazioni dalla L. 120/20 e

ed è comprensivo dell'attività di progettazione, raccolta dei requisiti tecnici e funzionali, analisi di cybersecurity e infrastrutturale per la connessione e la conservazione dei dati, sviluppo, messa in servizio di tutte le componenti software applicative che costituiscono il sistema e successiva manutenzione del sistema per l'intera durata del progetto MUSA.

ART. 3bis – Clausola di revisione prezzi

Si rinvia integralmente all'art. 5 del Capitolato Tecnico di gara.

ART. 4 – Tempi e modalità previsti per l'espletamento delle prestazioni

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni - da intendersi come progettazione, raccolta dei requisiti tecnici e funzionali, analisi di cybersecurity e infrastrutturale per la connessione e la conservazione dei dati, sviluppo e messa in servizio di tutte le componenti software applicative che costituiscono il sistema - è fissato in 6 (sei) mesi naturali successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle attività.

Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per l'esecuzione delle prestazioni, salvo cause di forza maggiore non imputabili né riconducibili alla volontà dell'Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della stessa. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine all'esistenza della causa ostantiva tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale prevista all'art. 14 del presente contratto. Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con l'Appaltante le nuove tempistiche di consegna.

I servizi di assistenza e manutenzione decorrono dalla data del collaudo della piattaforma con esito positivo e devono essere garantiti fino alla scadenza del

progetto MUSA fissata per il 31 agosto 2025, salvo eventuali proroghe del progetto

medesimo.

ART. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se

non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il

Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica ed

economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e

specificati negli atti di gara, *il contratto di avvalimento stipulato in data tra*

l'Appaltatore e l'ausiliaria (per il caso di avvalimento), nonché le risposte

ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto

dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 7 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio

domicilio legale in; inoltre, dichiara che, ai sensi del

D.Lgs. n. 82/2005, il proprio domicilio digitale è il seguente:

ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute

nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere

aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza

recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso

in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso

più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative

obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato

Tecnico di gara, il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni

del presente contratto, ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 36/2023,

che regolamentano l'esecuzione contrattuale.

ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti

occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Si intendono ricompresi negli adempimenti contrattuali gli obblighi documentali di

cui all'art. 47 D.Lgs. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito con

modificazioni in L. n. 108/2021.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a

perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di

sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del

presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente

convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette

norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in

ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà,

pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione rilevante negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 15 del

presente contratto.

(solo in caso di avvalimento) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con l'impresa ausiliaria

ART. 9 bis – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore in materia di contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e PNC

Le seguenti disposizioni trovano applicazione in virtù dell'art. 47 D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021.

Si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari a ...

(se l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) L'Appaltatore ha dichiarato, in riferimento all'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021, di impegnarsi a consegnare - entro sei mesi dalla stipula del presente contratto - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14. e pena l'interdizione automatica dell'Appaltatore dalla partecipazione a

procedure di affidamento relative ad interventi finanziati con le risorse del PNRR o

del PNC, sia in forma singola che associata, per un periodo di 12 mesi.

(se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e

non superiore a cinquanta) Si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere

incorso - nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta - nella

mancata produzione alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto,

finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, della relazione di cui

all'articolo 47, comma 3, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

L'Appaltatore, in riferimento all'art. 47, comma 3 bis del D.L. n. 77/2021 (Decreto

Semplificazioni Bis) convertito in L. n. 108/2021,

- (se organico minore di 15 dipendenti) ha dichiarato di non essere tenuto agli

obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

oppure

- (se organico maggiore di 15 dipendenti) si è impegnato a presentare, entro sei

mesi dalla stipula del presente contratto - pena l'applicazione delle penali di cui al

successivo art. 14 - con riferimento agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12

marzo 1999 n. 68, dettagliata relazione circa l'applicazione di sanzioni e/o

provvedimenti disposti a proprio carico negli ultimi tre anni;

oppure

-(se organico maggiore di 15 dipendenti) ha dichiarato di aver regolarmente

assolto, negli ultimi tre anni, agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo

1999 n. 68 e di non aver subito eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio

carico;

oppure

-(se organico maggiore di 15 dipendenti) ha dichiarato, con riferimento agli

obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, di aver subito, negli

ultimi tre anni, l'applicazione di sanzioni e/o provvedimenti disposti a proprio

carico, come da dettagliata relazione presentata in data

oppure (per operatore economico straniero) In ottemperanza agli obblighi

documentali previsti ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (Decreto

Semplificazioni Bis), convertito in L. n. 108/2021, in relazione alle procedure

affidenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 12 febbraio 2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –

PNRR), si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di adempiere ai suddetti obblighi

mediante, in base all'ordinamento giuridico del proprio Stato di appartenenza.

Si dà atto che il presente servizio rispetta il principio di non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo

climatico.

L'Appaltatore dà indicazione dei nominativi dei titolari effettivi, come da

dichiarazione rilasciata in sede di gara.

ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,

imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e

disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato Tecnico

di gara e dai documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata

esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, comunque

non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto, con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 – Garanzia

L'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti, vizi e difetti nonché le imperfezioni che si manifestino per qualsiasi causa non direttamente imputabile all'Appaltante.

ART. 12 – Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale verrà riconosciuto in base agli stati di avanzamento delle attività, secondo la seguente articolazione:

- 30% (trenta per cento) al termine dell'attività di progettazione e consegna del documento di analisi dei requisiti come prescritto dal Capitolato Tecnico;
- 50% (cinquanta per cento) a seguito del collaudo della piattaforma;
- 20% (venti per cento) al termine del periodo di manutenzione.

L'Appaltante, accertata la regolarità delle prestazioni con riferimento a ciascuna fase di avanzamento evidenziata ai punti precedenti, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni naturali successivi e consecutivi dal ricevimento della fattura relativa, previa verifica di regolarità

contributiva mediante acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

È da intendersi ricompreso nell'importo contrattuale il corrispettivo per il servizio di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla data del collaudo della piattaforma con esito positivo e fino alla scadenza del progetto MUSA fissata per il 31 agosto 2025, salvo eventuali proroghe del progetto medesimo.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere inviate a: *“Università degli Studi di Milano, Direzione Servizi per la Ricerca, Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano (MI) - C.F. 80012650158 - P.IVA IT03064870151* e dovranno riportare le seguenti informazioni:

Codice univoco Ufficio: **4LJAEU**

CIG: B361BD4588;

CUP: G43C22001370007

Dicitura: *“MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action” – SPOKE 2 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR MUR – M4C2 - Investimento 1.5, “Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell'innovazione” costruzione di “leader territoriali di R&S”.*

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l'Amministrazione da qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta

dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine

l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello

0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante

del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del

corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni. Qualora

l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di

diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi

con PEC, ai sensi del relativo articolo del contratto e del Capitolato.

Dagli importi comunque liquidabili potranno essere detratte le somme dovute

dall'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente

notificati.

ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito - modificazioni

d'impresa

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n.

36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.

n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e

scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120

comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle

leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio

dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si

applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto

all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della

presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,

affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il

cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i

pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il

presente contratto si intende risolto di diritto.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione relativa alla

perdita del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs.

36/2023.

ART. 14 – Penali

Si rimanda interamente all'art. 15 del Capitolato Tecnico di gara e inoltre si

stabilisce quanto segue. *Le medesime penali potranno essere applicate altresì in caso*

di mancata presentazione nei termini della seguente documentazione:

(Nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato di occupare un numero di dipendenti

tra 15 e 50)

a) *mancata presentazione - entro sei mesi dalla stipula del presente contratto - della*

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e in

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,

dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

b) mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L.68/99 e/o della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nei confronti dell'Appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'inadempimento di cui al precedente punto a) comporterà, altresì, l'interdizione automatica dell'Appaltatore dalla partecipazione a procedure di affidamento relative ad interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, sia in forma singola che associata, per un periodo di 12 mesi.

ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento delle prestazioni stesse. Nei casi sopra indicati, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC.

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato

l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le

eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto

fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n.

36/2023.

L'Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con

provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,

qualora:

1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza

contrattuale contestata;

2) l'applicazione delle penali previste dal presente contratto raggiunga un importo

superiore al 20% dell'importo contrattuale al netto di IVA;

3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per

due volte consecutive;

4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di

qualsiasi gravità;

5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.

120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di

15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;

7) le prestazioni oggetto dell'appalto non siano conformi alle specifiche tecniche

richieste nel Capitolato Tecnico di gara e non vengano sostituite a seguito della

prima richiesta all'Appaltatore entro il termine perentorio a tal fine assegnatogli.

La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva

espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.

L'Appaltante ha, infine, il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo e impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 16 – Diritto di recesso

Si richiama l'art. 17 del Capitolato Tecnico per cui l'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

ART. 17 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 18 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto - ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 - la garanzia definitiva n. rilasciata in data da, di importo pari a euro contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

Oppure Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva mediante

bonifico bancario di importo pari ad euro effettuato in data

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Appaltante (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia / *dell'importo versato a titolo di garanzia definitiva*), con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita.

L'ammontare residuo, nella misura 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente, *successivamente alla consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in L.108/2021, e comunque al termine del periodo di assistenza e di manutenzione.*

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 giorni dal

ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nell'ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 19 - Coperture assicurative

Si dà atto che l'Appaltatore ha consegnato copia del certificato di assicurazione RCT/RCO relativo alla polizza assicurativa n. emesso da per un massimale di copertura pari a euro per sinistro per R.C.T. e euro per sinistro per R.C.O.

L'Appaltatore si obbliga a produrre alla scadenza copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo della predetta polizza.

ART. 20 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.

oppure

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di legge indicando le seguenti attività:

Si rimanda all'art. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 21 - Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, certificati etc...) resterà in possesso

dell'Appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 22 – RUP e Direttore dell'esecuzione

Si richiama l'art. 9 del Capitolato Tecnico. Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss. del D.M. n. 49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 23 – Verbale di avvio dell'esecuzione e certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto

Si richiama l'art. 10 del Capitolato Tecnico. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ai sensi dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, apposito

verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore.

Al termine dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità delle prestazioni e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 - Verifica di conformità

Si richiama l'art. 11 del Capitolato Tecnico. Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno sottoposte a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili; diversamente, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione di quanto fornito. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

É fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ART. 25 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Si richiama l'art. 12 del Capitolato Tecnico per cui l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano – della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;

2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia

dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 26 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 27 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

ART. 28 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, i diritti e le spese ivi compresa quella dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 29 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore, per quanto di propria conoscenza, dà atto di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 30 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy e del successivo D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso

Per l'Università degli Studi di Milano - il Direttore Generale Angelo Casertano

– con espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 15 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) – 16 (Diritto di recesso)

Per la Società – Il Legale Rappresentante